




BELLUCCI MAURO

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 04-12-2018 2.00.00 a: 04-12-2021 1.59.59



Comune dell'Aquila

Settore SS06 Settore Politiche Ambientali e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3526


10/09/2020

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA EX ART. 12 D.LGS. 152/06 E S.M.I. DEL “PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ONNA. RIPRISTINO DESTINAZIONE EX ART. 48 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.”.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13/11/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP – per il triennio 2020/2022 e trasmesso al Consiglio Comunale, ex. art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23/12/2019;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23/12/2019, è stata disposta l’approvazione ex. Art. 174, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 15/01/2020 è stata disposta l’Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il Triennio 2020-2022;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 2001 ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sul territorio sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ha recepito nella normativa italiana la direttiva 2001/42/CE;
- l'art. 11 comma 3 del DLgs. 152/2006 prevede che *“La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di*




Comune dell'Aquila

detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione";

- la Circolare esplicativa prot. n. 19565 del 31/07/2008 della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi”, ha chiarito che, nel caso di procedura di approvazione di Piani e Programmi di Competenza Comunale il Comune assume la duplice veste di Autorità Competente e Autorità Procedente;
- la suddetta Circolare stabilisce che *“deve perciò affermarsi, in via deduttiva, il principio secondo cui l'autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale”*;
- la nota prot. n. 10266/2011 del 13/12/2011 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “Strumenti urbanistici e Varianti. Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di Assoggettabilità – procedimento. Parere” ribadisce esplicitamente che *“in ambito regionale si è affermato il principio, enunciato nelle Circolari del 31 luglio 2008, prot. n. 19565 e del 19 gennaio 2011, prot. n. 528, inviate a tutte le Amministrazioni Comunali della Regione Abruzzo, nonché ribadito dagli ultimi pronunciamenti del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 133/2011 del 12/01/2011), secondo cui l'autorità competente debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale”*;

Rilevato che:


- con Delibera di Giunta Comunale n. 547 del 05/12/2014 “Piani e programmi urbanistici. Designazione dell'Autorità competente e procedente per gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvazione del “Disciplinare per le procedure di piani e programmi urbanistici di competenza del Comune dell'Aquila””, è stato individuato il Settore Ambiente e Partecipate, ora Settore Ambiente e Protezione Civile, come Autorità Competente per tutti i procedimenti futuri di Valutazione Ambientale Strategica inerenti Piani e Programmi di natura Urbanistica;



Comune dell'Aquila

Considerato che:

- con prot. n. 54828 del 23/06/2020 (assegnato alla Scrivente in data 20/07/2020), è pervenuto dal Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, in qualità di Autorità Procedente, il Rapporto Preliminare del “Piano di Ricostruzione di Onna. Ripristino destinazione ex art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.”, corredato dalla seguente documentazione:
 1. Relazione tecnica di variante,
 2. Tav. 1 Stato attuale,
 3. Tav. 2 Stato futuro.
- con nota prot. n. 67486 del 30/07/2020 è stata inviata copia del Rapporto Preliminare, per l'espressione del parere di competenza ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti A.C.A.:
 - Regione Abruzzo:
 - Dipartimento Territorio - Ambiente:
 - Servizio Valutazione Ambientale,
 - Servizio Gestione dei Rifiuti,
 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA,
 - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
 - Servizio Emergenze di Protezione Civile
 - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti:
 - Servizio Genio Civile regionale (L'Aquila),
 - Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio:
 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
 - Ufficio Pianificazione territoriale, Piani complessi in aree urbane
 - ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila,
 - Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente e Urbanistica,
 - ARTA Abruzzo – Gruppo di Lavoro VAS,
 - Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere,
 - Gran Sasso Acqua S.p.A.;
- dalle A.C.A. sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Parere ARTA Abruzzo del 26/08/2020 (acquisito con prot. n. 75606 del 28/08/2020 ed assegnato alla Scrivente in data 01/09/2020): parere di non assoggettabilità a VAS;



Comune dell'Aquila

- Parere ASL 1 (prot. n. 182900/20 del 28/08/2020, acquisito con prot. n. 75763 del 28/08/2020 ed assegnato alla Scrivente in data 01/09/2020): parere di non assoggettabilità a VAS;

Visti:


- la Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 27 del 9 agosto 2006 "Disposizioni in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n.148 del 19 febbraio 2007, recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 842 del 13 agosto 2007, "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.";
- la Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi;
- i pareri delle ACA di non assoggettabilità a VAS;

Considerati:

- il Rapporto Preliminare Ambientale;
- l'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- i pareri pervenuti delle ACA di non assoggettabilità a VAS;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "*La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*";
- ai sensi dell'art 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*";
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità competente entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o



Comune dell'Aquila

escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Valutata:

- la Relazione istruttoria del 03/09/2020, allegata alla presente determinazione;

Rilevato che:

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 589 del 28/12/2017, n. 20 e 21 del 14/01/2019 è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente con l'individuazione delle competenze dei Settori;

Visti:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- L'Ordinamento Comunale degli Uffici e Servizi e Regolamento della Dirigenza;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

Viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel PEG;

Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso che:

- i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;


Verificato:

- il rispetto degli obblighi di trasparenza;

DETERMINA


Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

- **di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il “Piano di Ricostruzione di Onna. Ripristino destinazione ex art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.”;**
- **di condizionare**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'attuazione del piano al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:



Comune dell'Aquila

- attuazione di tutte le misure di mitigazione previste dal Rapporto Preliminare;
- rispetto del “Protocollo sulle procedure da tenersi per le demolizioni di edifici pubblici e privati nel Comune di L’Aquila e frazioni” e dell’Ordinanza Sindacale n. 46 del 19/04/2016 “Ordinanza finalizzata alla riduzione di polveri nei cantieri edili”;
- rispetto della normativa sulle “macerie pubbliche e private”, con relativa iscrizione alla Banca dati di Gestione delle Macerie,
- i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno devono essere contenuti ed il terreno rimosso dovrà essere o riutilizzato per riporti e sistemazioni all’interno del cantiere stesso, rispettando la normativa vigente, oppure, in caso contrario, dovrà essere redatto uno specifico piano di riutilizzo. A tal proposito sarà necessario verificare se ricorrono le condizioni per l’applicabilità del D.M. n. 161/2012 o dell’art. 41 bis della L. n. 98/2013;
- rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore nazionale e regionale, per quanto riguarda sia le emissioni atmosferiche che quelle acustiche, soprattutto in fase di cantiere:
 - contenimento del rumore trasmesso per via aerea, attraverso schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti,
 - contenimento del rumore strutturale, tramite sistemi di smorzamento e di isolamento.
- rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale (D. Lgs. 28/2011) e regionale, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla L.R. n. 12/2005 per quanto concerne l’inquinamento luminoso;
- installazione di sistemi di produzione di calore e di energia da fonti rinnovabili,
- i nuovi edifici devono essere dotati di certificazione energetica,
- nella fase di cantiere dovrà essere previsto il contenimento della velocità di transito dei mezzi (massimo 20 km/h), la pavimentazione delle piste di cantiere, la bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di inerti, la protezione dei cumuli di inerti mediante barriere fisiche, l’installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calce.
- rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio – Allegato per l’edilizia sostenibile ed il risparmio energetico del Comune dell’Aquila;
- utilizzo di arredo urbano, per gli eventuali spazi pubblici, preferibilmente correlato con i materiali tradizionali del paesaggio urbano (ad esempio ai sensi dell’Allegato A - Prescrizioni per gli interventi nei centri storici di L’Aquila e frazioni (Piano Stralcio degli interventi diretti nella perimetrazione del Capoluogo) – al Piano di ricostruzione dei centri storici di L’Aquila - capoluogo e frazioni);



Comune dell'Aquila

- in fase preventiva, si dovrà individuare un'area di cantiere che limiti il consumo di suolo;
- in fase di realizzazione, la maggior parte delle lavorazioni dovranno essere eseguite all'interno delle aree interessate dal progetto;
- dovranno essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate e, pertanto, dovranno essere utilizzati materiali permeabili per le pavimentazioni;
- dovrà essere garantita, nella realizzazione della rete fognaria e dei relativi allacci, la separazione delle acque nere e di quelle bianche;
- circa la prevenzione del rischio Radon, dovranno essere assunte specifiche norme che garantiscano per tutti i nuovi fabbricati l'eliminazione o la mitigazione a livelli di sicurezza dell'esposizione, soprattutto per interventi che incidono in profondità;
- a parziale compensazione dell'aumento complessivo annuo di emissione di CO₂ (misura di mitigazione), nell'area di progetto o, in alternativa, in aree verdi già esistenti individuate in collaborazione con il Settore Ambiente e Protezione civile, dovranno essere messi a dimora almeno 40 alberi esclusivamente autoctoni e scelti tra le seguenti specie: Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Acero minore (*Acer monspessulanum*), Acero campestre (*Acer campestre*), Sorbo comune (*Sorbus domestica*), Tasso (*Taxus baccata*), Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*), Tiglio (*Tilia platyphyllos* e *Tilia cordata*);
- **di precisare che** il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà il decadimento del provvedimento di non assoggettabilità a VAS;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
- **di inviare** il presente provvedimento all'Autorità Procedente – Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo ed alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) che hanno partecipato al procedimento.

Il Responsabile del Procedimento


Dina Del Tosto
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)



Comune dell'Aquila

Settore Ambiente e Protezione Civile



Al Dirigente del Settore Ambiente e Protezione civile
Autorità Competente
SEDE

Oggetto: Relazione istruttoria. Verifica di assoggettabilità a VAS.

“Piano di Ricostruzione di Onna. Ripristino destinazione ex art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.”.

Committente: Ditta Antonio de Felice a altri

Autorità Procedente: Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo (Comune dell'Aquila)

Autorità Competente: Settore Ambiente e Protezione Civile (Comune dell'Aquila)

Tipo di procedimento: Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Breve riassunto della Verifica di assoggettabilità a VAS

Con Delibera di Giunta Comunale n. 547 del 05/12/2014 “Piani e programmi urbanistici. Designazione dell'Autorità competente e procedente per gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e approvazione del “Disciplinare per le procedure di piani e programmi urbanistici di competenza del Comune dell'Aquila””, è stato individuato il Settore Ambiente e Partecipate, ora Settore Ambiente e Protezione civile, come Autorità Competente per tutti i procedimenti futuri di Valutazione Ambientale Strategica inerenti Piani e Programmi di natura Urbanistica.

Con prot. n. 54828 del 23/06/2020, assegnata alla Scrivente in data 20/07/2020, è pervenuto dal Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, in qualità di Autorità Procedente, il Rapporto Preliminare del “Piano di Ricostruzione di Onna. Ripristino destinazione ex art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.”, corredato dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica di variante,
2. Tav. 1 Stato attuale,
3. Tav. 2 Stato futuro.

Con nota prot. n. 67486 del 30/07/2020 è stata inviata copia del Rapporto Preliminare, per l'espressione del parere di competenza ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti A.C.A.:



Comune dell'Aquila

- Regione Abruzzo:

- Dipartimento Territorio - Ambiente:
 - Servizio Valutazione Ambientale,
 - Servizio Gestione dei Rifiuti,
 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA,
 - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
 - Servizio Emergenze di Protezione Civile
- Dipartimento Infrastrutture e Trasporti:
 - Servizio Genio Civile regionale (L'Aquila),
- Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio:
 - Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio
 - Ufficio Pianificazione territoriale, Piani complessi in aree urbane

- ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila,

- Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente e Urbanistica,

- ARTA Abruzzo – Gruppo di Lavoro VAS,


- Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere,

- Gran Sasso Acqua S.p.A..

Dalle A.C.A. sono pervenuti i seguenti pareri:

1. Parere ARTA Abruzzo del 26/08/2020 (acquisito con prot. n. 75606 del 28/08/2020 ed assegnato alla Scrivente in data 01/09/2020): parere di non assoggettabilità a VAS;
2. Parere ASL 1 (prot. n. 182900/20 del 28/08/2020, acquisito con prot. n. 75763 del 28/08/2020 ed assegnato alla Scrivente in data 01/09/2020): parere di non assoggettabilità a VAS.

Nell'area di variante attualmente vige il PdR (Piano di Ricostruzione) attuato con Delibera C.C. n. 143 del 15/11/2011, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo strategico per la ricostruzione del tessuto fisico e socio economico della frazione di Onna ed il programma di recupero urbano per l'attuazione degli interventi edilizi ed urbanistici (PdR Piano di Ricostruzione). L'area è situata nel Comune dell'Aquila Frazione Onna e nel Piano di Ricostruzione di Onna all'interno Ambito di completamento del centro storico, detta zona è individuata con lettera A1, pari a mq 11.717; in detta zona sono possibili interventi di nuova costruzione, che si attuano previa



Comune dell'Aquila

formazione di consorzi tra proprietari ed attraverso la formazione di interventi urbanistici preventivi.

L'intervento previsto dalla Variante si rende necessario in quanto la pianificazione del PdR ha previsto ambiti di completamento del centro storico nei quali sono possibili interventi di nuova edificazione (espansione dell'abitato), subordinando però l'intervento a piano di lottizzazione; la totale assenza di interesse all'espansione dell'abitato, insieme con la estrema parcellizzazione della proposta, rendono di fatto inutilizzabile tale possibilità e neppure la discreta residenzialità aggiuntiva prevista vale a stimolare interventi in tal senso.

Per questo per l'area denominata A1 ricadente nel PdR all'interno della zona (Ambito di completamento del centro storico) si vuole la variazione della norma ed il ripristino dei diritti edificatori acquisiti precedentemente al sisma del 6 aprile 2009, quindi il ritorno all'applicazione dell'Art. 48 della N.T.A. del P.R.G. Zona residenziale di completamento delle Frazioni (Zona B ai sensi del D.M. 2.4.1968).

Con il ripristino delle aree A1, a Zona residenziale di Completamento delle Frazioni Zona B ai sensi del D.M. 2.4.1968 regolate dall'Art. 48 della N.T.A. (118 persone), il Carico Urbanistico diverrà di gran lunga inferiore a quello che presenterebbe la Zona prevista nel PdR nell'ambito di completamento del Centro Storico (195 persone).

La modifica permetterebbe di intervenire in queste aree con un intervento edilizio diretto applicando i seguenti parametri:


- Superficie minima d'intervento (S_m) = 400 mq
- Indice di utilizzazione fondiaria = U_f = 0,35 mq/mq
- Rapporto di copertura = Q = 35%
- Altezza massima = H = 10,50 mt

Per l'area A1 oggetto di tale Variante, ampia circa 11000 mq, l'applicazione di detta modifica comporterebbe una considerevole riduzione dell'indice di edificabilità, che da 0,58 mq/mq è ridotto all'originario 0,35 mq/mq, con minori volumetrie da poter attuare e conseguente minore carico urbanistico ed impatto ambientale.

L'area oggetto di variante è una zona identificata come "Tessuto residenziale continuo mediamente denso" e per una porzione minore come "Seminativi in aree non irrigue".

La verifica di coerenza presentata nel RP ha riguardato il Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.), il Piano Regionale Paesistico (PRP), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il P.A.I ed il PSDA, non segnalando interferenze, criticità né vincoli di nessuna natura.

Dal punto di vista vincolistico:



Comune dell'Aquila

- l'area non presenta beni culturali e paesaggistici oggetto di tutela,
- l'area non insiste e non si trova in prossimità di aree della Rete Natura 2000, aree protette, oasi faunistiche o corridoi ecologici,
- non emergono zone di pericolosità dalla sovrapposizione con il PAI,
- non si evidenziano aree con pericolosità idraulica,
- dal punto di vista della zonazione microsismica, le aree caratterizzate dalla presenza di depositi alluvionali-colluviali limi argillosi olocene hanno mostrato un FA pari a 1,8 e sono quindi classificate tra le zone stabili suscettibili amplificazione locali.


Sono stati stimati i seguenti impatti:

- consumo medio totale annuo di gas pari a 64.377,26 mc,
- aumento potenziale annuo massimo delle emissioni di CO₂, legate al consumo di gas pari a 131,96 t/anno,
- incremento del consumo di risorse idriche potenziale annuo pari a 6.126,56 mc/anno,
- aumento della produzione di rifiuti di 56,52 t/anno,
- impermeabilizzazione del suolo destinato alle opere civili,
- incremento dei consumi di energia elettrica massimi potenziali pari a 115.363,88 KWh/anno, con un correlato aumento potenziale annuo massimo delle emissioni di CO₂ pari a 40,65 t/anno.

Sulla componente Aria, la realizzazione di un insediamento comporta inevitabilmente un aumento delle emissioni in atmosfera, correlate agli impianti di riscaldamento e condizionamento ed al probabile nuovo traffico, pertanto l'impatto risulta certo, permanente, sistematico, non reversibile, cumulabile, significativo ma di bassa intensità e mitigabile applicando le misure previste dalla normativa di riferimento sul contenimento energetico e la produzione di energia elettrica/termica per le nuove costruzioni.

Per quanto concerne l'impatto sulle Risorse idriche, la realizzazione del nuovo insediamento può determinare problemi idraulici e problemi sia qualitativi che quantitativi sulla risorsa idrica, inoltre è prevedibile un aumento del fabbisogno idrico, anche se la zona è già antropizzata e dotata di rete acquedottistica e fognaria. L'impatto risulta certo, permanente, sistematico, non reversibile e cumulabile, ma l'attuazione della variante (capacità insediativa 118 persone rispetto a quella dell'attuale PdR 195 persone), viene a mitigare il fabbisogno idrico.

L'impatto sulla componente Rifiuti può essere considerato certo, permanente, sistematico, reversibile e cumulabile, ma le aree di variante sono servite da raccolta differenziata.



Comune dell'Aquila

L'impatto su Suolo e sottosuolo riguarderà sia la fase di cantiere che quella di esercizio dell'opera, determinando un'impermeabilizzazione del suolo destinato alle opere civili, può essere considerato certo, permanente, occasionale, non reversibile e non cumulabile, ma l'applicazione della norma di variante Art. 48 (P.R.G.) comporta un impatto minore sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio dell'opera (minori opere di scavo, minori costruzioni, minori parcheggi, minore impermeabilizzazione del suolo).

Impatti significativi risultano anche sulla componente Energia, per l'incremento dei consumi energetici correlato agli impianti di riscaldamento, condizionamento ed illuminazione: l'impatto può essere considerato certo, permanente, sistematico, reversibile e cumulabile, ma l'emissione di CO2 risulta di gran lunga inferiore nel caso 2 (piena attuazione della variante), rispetto a quella che si avrebbe mantenendo l'attuale strumento urbanistico (caso 1).

Per quanto riguarda gli impatti sulla componente Rumore, la realizzazione di un nuovo insediamento a carattere residenziale potrebbe comportare peggioramenti del clima acustico locale soprattutto nella fase di cantiere e poi legati all'aumento del traffico indotto dalla presenza delle residenze. L'impatto risulta certo, occasionale, permanente, reversibile e non cumulabile, ma non significativo: l'aumento di traffico non risulta tale da incrementare la rumorosità della zona; durante la fase di cantiere dovranno essere adottate le misure necessarie a ridurre l'inquinamento acustico temporaneamente prodotto.


Non sono previsti impatti significativi sulla Mobilità, perché attualmente la densità automobilistica non costituisce un problema nella zona in questione, e l'impatto può essere considerato incerto, permanente, occasionale, reversibile e cumulabile

Infine, per quanto riguarda l'Inquinamento Elettromagnetico, nell'area di variante non sono presenti elettrodotti né antenne e/o ripetitori

Considerazioni sull'istruttoria

Pertanto,

- **acquisiti** i pareri di non assoggettabilità a VAS delle A.C.A., pervenuti entro i termini,
- **valutati** il Rapporto Ambientale Preliminare e l'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
- **dato atto che:**
 - o ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità competente entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;




Comune dell'Aquila

- **valutata** la documentazione esaminata,
- **considerato** che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:
 - “1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
 - 2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*
 - 3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”,*
- **dato atto che**, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non prevede la consultazione del pubblico, ma solamente quella delle ACA;

si può ritenere che gli impatti ambientali derivanti dal progetto in oggetto possano considerarsi non rilevanti.

Per quanto sopra riportato, visti:

- la Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia ambientale”;




Comune dell'Aquila

- la Delibera di Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n.148 recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Delibera di Giunta Regionale 13 agosto 2007, n. 842 "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.";
- la Circolare 31/07/2008 - Competenze in materia di VAS - Chiarimenti interpretativi;
- i pareri delle ACA di non assoggettabilità a VAS, pervenuti entro i termini;

si esprime parere di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del “Piano di Ricostruzione di Onna. Ripristino destinazione ex art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.”,
con le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. attuazione di tutte le misure di mitigazione previste dal Rapporto Preliminare;
2. rispetto del “Protocollo sulle procedure da tenersi per le demolizioni di edifici pubblici e privati nel Comune di L’Aquila e frazioni” e dell’Ordinanza Sindacale n. 46 del 19/04/2016 “Ordinanza finalizzata alla riduzione di polveri nei cantieri edili”;
3. rispetto della normativa sulle “macerie pubbliche e private”, con relativa iscrizione alla Banca dati di Gestione delle Macerie,
4. i lavori di movimento terra e rimaneggiamento del terreno devono essere contenuti ed il terreno rimosso dovrà essere o riutilizzato per riporti e sistemazioni all’interno del cantiere stesso, rispettando la normativa vigente, oppure, in caso contrario, dovrà essere redatto uno specifico piano di riutilizzo. A tal proposito sarà necessario verificare se ricorrono le condizioni per l’applicabilità del D.M. n. 161/2012 o dell’art. 41 bis della L. n. 98/2013;
5. rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore nazionale e regionale, per quanto riguarda sia le emissioni atmosferiche che quelle acustiche, soprattutto in fase di cantiere:
 - contenimento del rumore trasmesso per via aerea, attraverso schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti,
 - contenimento del rumore strutturale, tramite sistemi di smorzamento e di isolamento.
6. rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale (D. Lgs. 28/2011) e regionale, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e dalla L.R. n. 12/2005 per quanto concerne l’inquinamento luminoso;
7. installazione di sistemi di produzione di calore e di energia da fonti rinnovabili,
8. i nuovi edifici devono essere dotati di certificazione energetica,
9. nella fase di cantiere dovrà essere previsto il contenimento della velocità di transito dei mezzi (massimo 20 km/h), la pavimentazione delle piste di cantiere, la bagnatura periodica



Comune dell'Aquila

delle piste e dei cumuli di inerti, la protezione dei cumuli di inerti mediante barriere fisiche, l'installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calce.

10. rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio – Allegato per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico del Comune dell'Aquila;
11. utilizzo di arredo urbano, per gli eventuali spazi pubblici, preferibilmente correlato con i materiali tradizionali del paesaggio urbano (ad esempio ai sensi dell'Allegato A - Prescrizioni per gli interventi nei centri storici di L'Aquila e frazioni (Piano Stralcio degli interventi diretti nella perimetrazione del Capoluogo) – al Piano di ricostruzione dei centri storici di L'Aquila - capoluogo e frazioni);
12. in fase preventiva, si dovrà individuare un'area di cantiere che limiti il consumo di suolo;
13. in fase di realizzazione, la maggior parte delle lavorazioni dovranno essere eseguite all'interno delle aree interessate dal progetto;
14. dovranno essere ridotte al minimo le superfici impermeabilizzate e, pertanto, dovranno essere utilizzati materiali permeabili per le pavimentazioni;
15. dovrà essere garantita, nella realizzazione della rete fognaria e dei relativi allacci, la separazione delle acque nere e di quelle bianche;
16. circa la prevenzione del rischio Radon, dovranno essere assunte specifiche norme che garantiscano per tutti i nuovi fabbricati l'eliminazione o la mitigazione a livelli di sicurezza dell'esposizione, soprattutto per interventi che incidono in profondità;
17. a parziale compensazione dell'aumento complessivo annuo di emissione di CO₂ (misura di mitigazione), nell'area di progetto o, in alternativa, in aree verdi già esistenti individuate in collaborazione con il Settore Ambiente e Protezione civile, dovranno essere messi a dimora almeno 40 alberi esclusivamente autoctoni e scelti tra le seguenti specie: Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Acero minore (*Acer monspessulanum*), Acero campestre (*Acer campestre*), Sorbo comune (*Sorbus domestica*), Tasso (*Taxus baccata*), Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*), Tiglio (*Tilia platyphyllos* e *Tilia cordata*).

Si precisa che il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà il decadimento del provvedimento di non assoggettabilità a VAS.

Distinti saluti.

L'Aquila, 2 settembre 2020

Il Responsabile del Procedimento

(Ph.D. Dott.ssa Dina Del Tosto)
